



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 30/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione per alienazione.

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 11:40, presso la sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUTATORE
Valetti Roberto	SINDACO	P	
Giovannoni Alessandro	CONSIGLIERE	P	
Moretti Giada	CONSIGLIERE	P	
Brunetti Tania	CONSIGLIERE	P	
Amorfini Silvia	PRESIDENTE	P	
Mariotti Marco	CONSIGLIERE	P	
Cipriani Roberto	CONSIGLIERE	P	
Schianchi Eleonora	CONSIGLIERE	A	
Fiorentini Achille	CONSIGLIERE	P	
Tanzi Franco	CONSIGLIERE	P	X
Bianco Valentina	CONSIGLIERE	P	X
Tome' Katia	VICE PRESIDENTE	A	
Lombardi Maria	CONSIGLIERE	P	
Brunelli Monja	CONSIGLIERE	P	X
Coppelli Filippo	CONSIGLIERE	P	
Magnani Silvia	CONSIGLIERE	P	
Demetrio Arturo Andrea	CONSIGLIERE	P	

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale la Sig.ra Silvia Amorfini

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale Dott. Renzo Mostarda .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

Illustra l'argomento il Consigliere Marco Mariotti, come risulta dalla registrazione agli atti.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come risulta dalla registrazione agli atti.

Dato atto che durante la discussione dell'argomento è entrato in aula il Consigliere Eleonora Schianchi, è uscito il Consigliere Valentina Bianco ed è stato nominato scrutatore, il Consigliere Eleonora Schianchi;

Dato atto, quindi, che i Consiglieri presenti in aula sono n. 15, i Consiglieri assenti sono n. 2 (Katia Tomè e Valentina Bianco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la deliberazione n° 13 del 23/03/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare" adottata entro la scadenza del 30/03/2017, scadenza successivamente modificata dall' [art. 15, comma 1, lett. a\) e b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#);

Considerato che la deliberazione di cui sopra, con nota prot.6516 del 20/04/2017, è già stata trasmessa alle società partecipate e alla corte dei Conti Sezione regionale di controllo Toscana e che in parte ha già prodotto i suoi effetti con l'avvio della fase di dismissione della partecipazione nell' Agenzia energetica Provinciale di massa Carrara - Eams;

Considerato che le valutazioni della precedente delibera e la relazione allegata vengono confermate in quanto le modifiche introdotte non influiscono sulle valutazioni già fatte con delibera di consiglio comunale n°13/2017;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a*

procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, allegato alla presente deliberazione (Allegato “A”);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra e alla delibera di Consiglio Comunale n°13/2017, sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

– società Pallerone 2000 srl che non ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un 500 mila euro e con un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori;

_ società Agenzia energetica della Provincia di Massa Carrara che non ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500 mila e con uno scopo sociale non indispensabile al

perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione 13/2017 di Consiglio Comunale ;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione n. 2 del 28/03/2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P ed i risultati dallo stesso ottenuti:

-Alienazione della partecipazione nella società Autocamionale della Cisa;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26.09.2017;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione (Allegato "B");

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di confermare la ricognizione effettuata con delibera di consiglio comunale n°13/2017 ,di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla delibera sopra citata;
- 2) di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - società Pallerone 2000 srl alle seguenti condizioni: vendita del 10 % delle azioni possedute dal Comune di Aulla, nel rispetto delle vigenti normative in materia di procedure ad evidenza pubblica, modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e delle norme dello Statuto della società;
 - società Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara alle seguenti condizioni: riduzione del capitale sociale e devoluzione delle attività e del patrimonio alla partecipata della Regione Toscana in materia ambientale A.R.R. Spa.
- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale

riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

- 5) di autorizzare il Dirigente del terzo settore a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la sua trasmissione agli amministratori delle società sopra richiamate ed ai rappresentanti del Comune in essa designati.
- 6) *di trasmettere* la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
- 7) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 , D.L. n° 90/2014 , e smi, con le modalità ex D.M. 25/01/2015 e smi.
- 8) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della corte dei Conti.

Con separata votazione ed all'unanimità di voti, resi nei modi e forme di legge, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza.



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.
Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare.
Determinazione per alienazione.**

Parere di regolarità tecnica

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 28/09/2017

Il Dirigente del 3° SETTORE AFFARI GENERALI E
FINANZIARI
Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.
Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare.
Determinazione per alienazione.**

Parere di regolarità contabile

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 28/09/2017

Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
DOTT. RENZO MOSTARDA

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente la Sig.ra Silvia Amorfini

Firmato Digitalmente
Vicesegretario Generale Dott. Renzo Mostarda

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale, in data 03/10/2017 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

☐

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

☒

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data, 03/10/2017

Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente
Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005